Vito SARACINO Dottore Commercialista Revisore Contabile

COMPENSAZIONE CARTELLE DI PAGAMENTO CON I CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ANNO 2017

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21 agosto 2017 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 9 agosto 2017, è stata estesa, anche al 2017, la possibilità, per le imprese e i lavoratori autonomi di compensare i debiti delle cartelle esattoriali, relative ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2016, con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche (di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs 30 marzo 2001 n. 165) e certificati secondo le disposizioni previste dal DM 24 settembre 2014 a patto che la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.

Il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale recita:

"Le disposizioni previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, recante «Compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione», si applicano, con le medesime modalità, anche per l'anno 2017, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2016".

CERTIFICAZIONE DEL CREDITO

Per procedere alla compensazione è indispensabile che il contribuente-creditore richieda all'ente debitore, tramite un'apposita istanza, la certificazione del credito, relativamente al suo ammontare, il quale deve essere certo, liquido ed esigibile (art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185).

L'istanza va presentata utilizzando la piattaforma informatica del Ministero dell'Economia e delle Finanze - all'indirizzo:

http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml

Presentando la certificazione prodotta agli sportelli di Equitalia, si riceve tutta l'assistenza necessaria per effettuare la compensazione.

CONDIZIONI

La compensazione può essere effettuata tra:

- crediti certificati non prescritti, certi, liquidi ed esigibili verso lo Stato, Regioni e province autonome, enti locali, enti del Servizio Sanitario Nazionale per aver effettuato somministrazioni, forniture e appalti;
- debiti tributari (dello Stato, delle Regioni e degli enti locali), previdenziali e assistenziali oggetto di cartelle di pagamento di Equitalia, di accertamento esecutivo dell'Agenzia delle Entrate e di avviso di addebito dell'Inps, notificate entro il 31 dicembre 2016.

MODALITÀ DI COMPENSAZIONE

A seguito della presentazione dell'istanza l'Ente debitore provvederà a rispondere entro 30 giorni dalla data dell'istanza.

Il contribuente-creditore, presenterà l'originale della certificazione o in forma cartacea o attraverso gli estremi identificativi (numero certificazione e codice di controllo) all'Agenzia Riscossione che verificherà

Vito SARACINO Dottore Commercialista Revisore Contabile

la conformità della certificazione per poi procedere, in caso positivo, alla compensazione con conseguente rilascio dell'attestazione di pagamento.

In fase di compensazione, nel caso in cui il pagamento riguardi solo una parte dei debiti iscritti a ruolo scaduti o in scadenza, bisognerà indicare gli importi che si intendono estinguere.

Bitonto, 01/09/2017

Dott. Vito SARACINO
Dottore Commercialista in Bitonto (BA)
info@studiosaracino.it
www.studiosaracino.it